

Via Riboli, 15 – 16145 Genova
Tel. 010587323
mail@studiodapelo.it

Contratti di apprendistato: cosa cambia

Il decreto legge varato ieri dal governo in materia di lavoro interviene anche sul contratto di apprendistato, che dopo la legge Fornero è stato irrigidito, rendendolo di fatto poco utilizzato dalle imprese (quando invece l'intenzione del legislatore era farlo diventare il canale di accesso privilegiato dei giovani nel mondo dell'occupazione).

Intanto, si chiarisce che il ricorso alla forma scritta vale solo per il contratto e il patto di prova e non quindi, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale. Inoltre, si abrogano i commi 3-bis e 3-ter del Dlgs. 167 del 2011 (il Tu Sacconi), introdotti dalla legge Fornero, eliminando le vigenti previsioni (oltremodo restrittive) secondo cui l'assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti, al termine del percorso formativo.

Sempre sull'apprendistato, stavolta però di primo livello, si viene incontro alle esigenze delle imprese stabilendo che la retribuzione del giovane apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro, poi, viene eliminato l'obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere (l'apprendistato di secondo livello) con l'offerta formativa pubblica, che diventa così un elemento discrezionale.